



A pochi giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, con il Comunicato stampa 22.6.2020, n. 147, il MEF ha annunciato l'emanazione di un apposito DPCM che dispone la relativa proroga. In particolare il MEF precisa che:



*“per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che **proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020** ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, **per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, compresi quelli aderenti al regime forfetario.*

*Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà **prorogato al 20 luglio**, senza corresponsione di interessi”.*

Lo slittamento dei termini quindi:

- **è riconosciuto (soltanto) ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA.** Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari; si ritiene che la proroga riguardi anche i contribuenti minimi. Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
  - **entro il 20.7.2020**, senza alcuna maggiorazione;
  - **dal 21.7 al 20.8.2020**, con la maggiorazione dello 0,40%.
 Ancorché non specificato nel citato Comunicato, la proroga dovrebbe riguardare:
  - oltre ai soggetti che “effettivamente” applicano gli ISA, anche coloro nei cui confronti sussiste una **causa di esclusione** dagli stessi;
  - anche i **soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA;
- **non interessa le persone fisiche “private”** per le quali il versamento va effettuato:
  - **entro il 30.6.2020**, senza alcuna maggiorazione;
  - **dall’1.7 al 31.7.2020**, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto che l’approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la proroga dei versamenti al 20.7.2020 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di maggio.

In merito alle **somme interessate dalla proroga**, la stessa riguarda, oltre al versamento del **saldo IRPEF / IRES / IVA 2019 e dell’acconto 2020 IRPEF / IRES**, anche i versamenti relativi a:

- **addizionali IRPEF;**
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS);
- **cedolare secca;**
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata;
- **IVIE / IVAFE.**

Si ritiene che la proroga si estenda anche al diritto CCIAA 2020.



Relativamente all’IRAP si rammenta che con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è stata prevista l’**esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell’acconto 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (in generale, 2019). Tale previsione non opera per i soggetti “già in difficoltà” ai sensi dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”.

Per i **soci di srl “non trasparenti”** (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei **contributi previdenziali**.

